

N. R.G. 23019/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **23019/2020** promossa da:

Sgambato Maria (CF: SGMMRA50E61H834S) , nata a San Felice A. Cancelli (CE), il 21.05.1950 e residente in Caserta (CE), al Vicolo Angelo Scalzone n. 3; **Crisci Veronica** (CF: CRSVNC78R41B963T), nata a Caserta (CE) l'01.10.1978 e residente in Ladispoli (RM), alla Via Capua n. 2/a; **Crisci Lucrezia** (CF: CRSLRZ73D65B963D), nata a Caserta (CE) il 25.01.1973, e residente in Martignana di Po (CR), al Vicolo dei Tigli n. 3, in qualità di eredi rispettivamente di vedova e orfane del de cuius, **Crisci Clemente** (CF: CRSCMN48M29E791Z), nato a Maddaloni (CE) il 29.08.1948 e deceduto in data 19.08.2015, tutte assistite e difese dall'Avv. Ezio Bonanni (C.F.: BNNZEI68H20H501I) e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Crescenzo n°2 scala B int. 3, giusta da procura in atti -

ATTRICI

Contro

MINISTERO DELLA DIFESA, IN PERSONA DEL MINISTRO pro-tempore, (C.F. 80234710582) -

CONVENUTO contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con l'atto di citazione introduttivo ritualmente notificato a mezzo PEC in data 27-5-2021 al Ministero convenuto, in seguito ad ordine del giudice di rinnovo della notificazione iniziale, le attrici di cui in epigrafe hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa, I. accertare e dichiarare: - che le Sigg.re Sgambato Maria, Crisci Lucrezia e Crisci Veronica sono rispettivamente la vedova e le orfane, e dunque le eredi legittime del SC.NP. Crisci Clemente; - che



sussiste la responsabilità civile del Ministero della Difesa, diretta, vicaria e per fatto altrui, per tutti i titoli, ragioni e motivi di cui in premessa, e quindi l'obbligo di risarcire le attrici di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, prima di tutto contrattuale (artt. 1173, 2087 c.c. e 35 e 36 Cost.), ed extracontrattuale, per attività pericolosa (art. 2050 c.c.), per violazione degli obblighi di custodia (ex art. 2051 c.c.), ovvero aquiliana (ex artt. 2043 e 2059 c.c.), ovvero per responsabilità civile da reato (ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., e/o 2043 e 2059 c.c.), anche vicaria (ex artt. 1228 e 2049 c.c.), e in combinato disposto con l'art. 2087 c.c., e per quanto altro dedotto in fatto e in diritto nella premessa del presente atto di citazione, che si intende qui riscritto; - Accertare incidenter tantum la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., e quindi degli ulteriori profili di responsabilità civile extracontrattuale e per ogni altro fatto e circostanza dedotta nella premessa in fatto e in diritto, che qui si intende riscritta; II. conseguentemente e comunque: a. condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., a.I. a risarcire le odierne attrici, Sigg.re Sgambato Maria, Crisci Lucrezia e Crisci Veronica di tutti i danni, patrimoniali per danno emergente e lucro cessante, e non patrimoniali (biologici, morali, esistenziali, per lesione del rapporto parentale, etc.) sofferti, iure proprio, in seguito alla malattia e al decesso del congiunto, e per ogni altro profilo dedotto in premessa del su esteso atto di citazione e per tutti gli importi già precisati e richiesti, ovvero per quelli maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti dovuti dal Giudice adito, anche ex artt. 1226 e/o 2056 c.c., ad integrale ristoro del pregiudizio iure proprio sofferto, oltre interessi e rivalutazioni; b. Si insiste affinché le domande tutte, formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente atto di citazione, trovino integrale accoglimento con condanna del Ministero della Difesa a risarcire le attrici di tutti i danni iure proprio, patiti e patienti, patrimoniali e non patrimoniali, per quanto in premessa, ovvero per tutti gli importi maggiori o minori che fossero accertati in corso di causa e/o ritenuti equi dal Giudice adito, ovvero ex artt. 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni; c. Su tutte le somme dovute, come rivalutate, si chiede la liquidazione degli interessi legali e il maggior danno eventualmente sofferto, dal dì del sorgere del credito al saldo. - Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni. - Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfetarie, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.". Il giudice ha dichiarato la contumacia del Ministero convenuto, ha concesso i chiesti termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ha ammesso e raccolto prova per testi, ha disposto ed acquisito CTU, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 22-1-2024 ha riservato la causa in decisione concedendo termine di cui all'art. 190 c.p.c. (60 gg.) per il deposito di comparsa conclusionale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le attrici hanno agito nel presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti iure proprio, oltre interessi e rivalutazioni per la perdita del proprio congiunto essendo le attrici moglie e figlie di Clemente Crisci. All'esito dell'istruttoria del presente giudizio risultano confermati gli assunti attorei. Infatti, i documenti prodotti, le dichiarazioni dei testi escussi, la CTU medico-legale espletata, portano univocamente a ritenere provato l'evento ed il nesso di causalità, avendo il sottocapo nocchiere Clementi Crisci contratto la malattia che lo ha portato al decesso per mesotelioma pleurico in quanto esposto a fibre di amianto durante l'espletamento del proprio servizio in assenza di idonei strumenti di protezione e prevenzione. Con ordinanza del 14-9-2022 è stata ritenuta sussistente la competenza territoriale del giudice adito, in considerazione del foro della parte convenuta, tenuto conto dell'oggetto della causa e dell'opportuna concentrazione del giudizio innanzi ad unico giudice, nonché è stata ammessa la prova per testi di cui all'atto di citazione limitatamente ai testi Prof. Morando Soffritti, Dott. Omero Negrisola, Ammiraglio Marcello De Donno, limitatamente ai capitoli di prova indicati per ciascuno dei suddetti testi. La difesa di parte attrice ha evidenziato



inoltre che il Ministero della Difesa ha riconosciuto la “causa di servizio” e lo status di “Equiparato alla Vittima del Dovero del Sig. Crisci Clemente”, segnalando la causa di servizio con il verbale n. M71804150 del 05/09/2018, che riconosce la patologia di mesotelioma ascritta alle menomazioni fisiche come da tab. A, cat. I; doc. 3/d) CMO verbale n. T51804111 del 06/09/2018, che conferma la “causa di servizio” in relazione al mesotelioma che ha provocato la morte del Sig. Crisci Clemente; doc. 3/e) Comunicazione del 04/02/2019 della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva attestante che il CVCS, con parere n. 329302019, emesso nell’adunanza n. 1645 del 29/01/2019, ha espresso parere positivo circa la riconducibilità alle “particolari condizioni ambientali od operative di missione dell’infermità causa del decesso del Sig. Crisci Clemente”; doc. 3/a) Decreto del Ministero della Difesa n. 319 del 01/07/2019 con cui è stato riconosciuto lo status di “Equiparato alla Vittima del Dovero del Sig. Crisci Clemente e concessa la speciale elargizione; doc. 3/b) Decreto del Ministero della Difesa n. 464 del 08/11/2019 con il quale sono stati riconosciuti in favore delle odierne attrici, Sigg.re Sgambato Maria e Crisci Veronica, l’assegno vitalizio non reversibile nella misura di euro 258,00 mensili, e lo speciale assegno vitalizio non reversibile nella misura di euro 1033,00 mensili”. I suddetti inequivoci riconoscimenti concorrono a formare il convincimento dell’attuale giudicante sulla responsabilità di parte convenuta per omissione delle necessarie cautele e protezioni idonee a prevenire il rischio derivante dall’esposizione alla fibra di amianto. Dagli atti di indagine dei procedimenti penali indicati in atti dalla difesa attorea e contraddistinti come Marina I, Marina II e Marina III, nonché dalla documentazione medica, dalla relazione medico legale del Dott. Ciancosi (doc. 26), risulta, invero, avvalorata la diagnosi di mesotelioma pleurico in correlazione all’esposizione all’amianto durante il servizio espletato da Clemente Crisci. Dalla prova per testi espletata è risultato pienamente confermata la condizione di pericolosità dell’ambiente di lavoro durante il periodo di ferma volontaria prestato da Clemente Crisci dal 18/08/1966 al 29/01/1971. E’emerso altresì che soltanto successivamente e dopo molti anni dalle prime conoscenze scientifiche sulla nocività delle fibre di amianto, sia stato dato corso a bonifiche delle unità navali della Marina Militare italiana. La difesa attorea ha sul punto evidenziato che “la ricostruzione delle attività nei cantieri navali e dell’impiego di amianto, il ciclo produttivo per la realizzazione di una Unità navale della MMI a partire dal 1900 è evincibile dalla documentazione 4/a: Consulenza tecnica dei Professori Comba Pietro e Morando Soffritti, entrambi nominati consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Padova nell’ambito del procedimento penale n. 15015/2009 RGNR (Marina II)”. Il teste, Dott. Omero Negrisolò, escusso in fase istruttoria ha confermato le dichiarazioni rese come teste della Procura della Repubblica di Padova nel procedimento penale RGNR n. 15150/2009 (Marina II), a carico degli Alti Ufficiali della Marina Militare italiana. Il suddetto teste ha riferito quanto segue: “... innanzi al Tribunale di Asti ricordo di aver reso testimonianza innanzi al giudice del lavoro dott.ssa Ivana Lobello in riferimento alla parte deceduta Chirminisi Salvatore militare di leva, riconosciuto poi con sentenza deceduto a causa dell’esposizione dalle fibre di amianto nel periodo del servizio di leva obbligatorio espletato in Marina Militare. Confermo i verbali che mi vengono mostrati in udienza ed indicati nel capitolo di prova come allegati 4B e 29 dell’atto di citazione, avendo rilasciato le mie dichiarazioni testimoniali in detti verbali”. Sul capitolo VI dell’atto di citazione, relativo all’imbarco di Crisci Clemente, sulle Unità Navali Palinuro e Stromboli, e sui lavori di bonifica dall’amianto, eseguiti sulle medesime Unità Navali, il teste, Dott. Omero Negrisolò, ha affermato: “In riferimento alle unità navali Palinuro e Stromboli confermo che erano dotate di alcune mitragliatrici (almeno uno o due) MG 4259 di calibro 7,62 mm, avendo verificato che tutte le unità navali di superficie, nella mia qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria delegato dalla Procura Della Repubblica di Padova, sui fascicoli processuali afferenti personale della Marina Militare e Civile, sin dalla prima guerra mondiale erano dotate delle suddette mitragliatrici per contrastare i cd. navigli sottili siluranti. In relazione a tali mitragliatrici, tuttora in uso, è necessario durante le esercitazioni utilizzare pezzi in amianto per addivenire alla sostituzione della canna incandescente dopo circa cento/duecento colpi. I militari hanno in dotazione un apposito borsello indossato dal mitragliere, ivi compreso un fazzoletto in amianto che si deteriora con l’uso a causa dell’altissima temperatura del



metallo delle canne delle mitragliatrici da sostituire dopo circa 100/200 colpi, disperdendo fibre e fibrille di amianto esponendo alla fibra tutti coloro che partecipavano all'esercitazione militare e ciò è accaduto fino all'anno 1992 e fino alla metà degli anni '90 quando per disposizioni del Ministero della Difesa è stata imposta la sostituzione di tutti i componenti in amianto o contenenti amianto utilizzati o facenti parti di armi ed armamenti di tutti i tipi sia navali che terrestri che aeronautici". Ed ancora, il teste Negrisolò, in riguardo a Crisci Clemente ha affermato: "Ricordo di aver conosciuto la fattispecie riguardante Clemente Crisci in quanto fu un caso di mesotelioma maligno per il quale ho svolto indagini quale delegato della Procura di Padova prima dell'anno 2015, mi sono attivato per chiedere informazioni sul curriculum militare del Crisci e per verificare documentazione sanitaria relativa al Crisci, ho accertato che il Crisci è stato volontario in Marina Militare in ferma sessennale, aveva la categoria/specializzazione di nocchiere di porto, è stato imbarcato per mesi sulla nave Palinuro e sulla nave Stromboli". Sulla presenza di amianto nelle predette Unità Navali, il teste Negrisolò ha riferito, testualmente: "La nave Palinuro era una Goletta in legno con motore a nafta con un'elica ed è nave scuola per sottoufficiali avendo solitamente sede a La Maddalena, per quanto detto sulla nave vi erano oltre alle mitragliatrici di cui ho detto, coibentazioni in amianto in molteplici ambienti in primis la centrale termica di propulsione essendo la nave dotata di vele ma anche di autonomo motore diesel, nonché gli impianti elettrici o servizio elettrico asservito alla nave aveva presenza di amianto negli interruttori elettrici, in particolare nei caminetti spegni-arco dove molteplici lamelle di amianto contengono il fuoco elettrico dovuto ai contatti, esposte a deterioramento. Inoltre, vi erano guaine di isolamento di cavi elettrici in materiale noto come syndanio che era un misura resinoide o gommosa contenente una percentuale di fibre di amianto, vi era amianto in gru, nelle pulegge, negli argani, nelle frizione, vi era presenza di gomma, resina, o altro materiale mescolato a fibre di amianto volta a contenere attriti, inoltre amianto era presente in tubi che veicolavano fluidi caldi, tubi in cui passava vapore ad alta temperatura nonché fumi di combustione. Tali presenze di amianto erano in tutti gli ambienti e locali delle navi anche nei dormitori degli equipaggi. Ed ancora: "Sulla nave Stromboli, che era una nave logistica, costruita negli anni trenta/quaranta, riadattata nel 1948, riadattata a nave truppe o di armamenti ad altre navi, la possibilità di dispersione di fibre di amianto era molto alta e dovuta al fatto che l'amianto era il miglior coibente ed il miglior materiale antincendio utilizzato in tutti gli ambienti di vita a bordo e in tutti i locali adibiti al trasporto di materiali e combustibili. Le navi Palinuro e Stromboli a partire dai primi del 2000 sono state messe in sicurezza, ma già nel 1986 il Ministero della Sanità con circolare n. 45 inoltrò a tutti i Ministeri anche a quello della Difesa precise disposizioni sulla dismissione dell'amianto in strutture pubbliche in scuole ed ospedali, tuttavia la dismissione è avvenuta molto lentamente tanto che nell'anno 2011 è stata compiuta un'inventariazione anche sulla nave Palinuro dell'amianto ancora residuale, mentre la nave Stromboli era stata radiata nell'anno 1972, e nel 2020 sono stati stanziati fondi per completare le bonifiche sulle unità navali vecchie costruite prima del 1990". Il teste escusso, Prof. Morando Soffritti, interrogato sul capitolo II dell'atto di citazione, ha confermato di aver redatto la consulenza tecnica in relazione al procedimento penale n. 15150/2009 RGNR, su incarico della Procura della Repubblica di Padova (doc. 4/a). Sul successivo capitolo III, ha affermato testualmente: "E' vero che le prime diagnosi di tumore del polmone pleura per esposizione alla fibra di amianto risalgono agli anni 1930/1935 e confermo l'evoluzione degli studi e delle divulgazioni scientifiche in materia di esposizione alla fibra dell'amianto e sue conseguenze così come descritto nel capitolo di prova." Sul successivo IV capitolo di prova, ha dedotto: "Negli anni sessanta del 1900 si conoscevano i rischi connessi all'esposizione all'amianto per cui nei luoghi in cui era presente amianto occorreva adottare misure protettive note all'epoca come maschere protettive con filtro P3, isolamento degli ambienti, umidificazione delle polveri, utilizzo di aspiratori per ricambio d'aria, tute protettive". Come evidenziato dalla difesa attorea "Dallo scrutinio del Foglio Matricolare (doc. 1/a) si evince che il militare di leva per la ferma di anni 6, Sig. Crisci Clemente è stato arruolato ed incorporato nella Marina Militare Italiana dal 18/08/1966 al 29/01/1971, con la qualifica di "Sottocapo Nocchiere": il de cuius, nel citato periodo di servizio, oltre



alle Basi a Terra di La Maddalena, Taranto, Monopoli, Napoli, è stato imbarcato sulla Unità Navale Palinuro (dal 05/06/1967 al 31/08/1967) e sulla Unità Navale Stromboli (dal 20/09/1967 al 07/01/1968). Nel 1971 il de cuius è stato riformato dal servizio per “fibrosclerosi sottoclaveare”. Dalla CTU, medico - legale, (pag. 3) risulta che il de cuius, dopo il servizio militare, ha iniziato l’attività lavorativa di distributore di ossigeno fino al 2012 e, successivamente, nel 2014, è stato attinto dalla diagnosi di mesotelioma”. Il CTU, Dott. Enrico Bottone, ha confermato gli effetti cancerogeni dell’esposizione a polveri e micro fibre di amianto, del de cuius, durante il servizio militare espletato, in particolare evidenziando il CTU che: “Crisci Clemente, della classe 1948, dal 1966 al 1971 aveva svolto attività nella Marina Militare (a terra e in mare); nel 2014 fu riscontrato affetto da mesotelioma pleurico maligno di tipo epiteliale che lo condusse a morte nel 2015”. Come dedotto da parte attrice il CTU, dopo aver illustrato la tipologia dei mesoteliomi maligni pleurici (pagg. 14 - 17), alla successiva voce “Il Rapporto Causale tra l’attività lavorativa e il mesotelioma diagnosticato nel 2014” (pagg. 17-33), nel richiamare i principi di Cass. civ. Sez. Lav., 14/03/1995 n. 2940, circa la sufficienza della “probabilità”, ha richiamato, altresì, i criteri direttivi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p., la teoria condizionalistica della conditio sine qua non nonché i criteri della “causalità generale” desumibili dalla letteratura scientifica in materia tra cui lo IARC della OMS, attraverso la prima monografia del 1973, una seconda monografia del 1977 nonché la più recente monografia n. 100C del 2012 nella quale si legge: “il tasso di mortalità per mesotelioma aumenta linearmente con l’intensità di esposizione, e per una data intensità, aumenta a tempo indeterminato dopo la cessazione dell’esposizione, approssimativamente in ragione del quadrato del tempo trascorso dalla prima esposizione (ritardato di 10 anni)”. “ Per quanto attiene alla causalità individuale, nella fattispecie in esame non è in discussione la natura lavorativa della malattia tumorale, che peraltro è stata riconosciuta in tutti i passaggi della vicenda all’interno della causalità di servizio e della vittimologia del dovere....In tal senso non appare oggi controverso il, ruolo concausale attribuibile all’esposizione correlata al servizio per la Marina Militare dal 1966 al 1971, svolto tra imbarco e servizio a terra.” Ed ancora, il CTU, medico-legale, dopo aver richiamato il “data base Data Amyant”, il “primo rapporto Re.Na.M”, il “secondo rapporto Re.Na.M”, il “quarto rapporto Re.Na.M”, la monografia “Quaderni del Ministero della Salute n. 15. Stato dell’arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie-asbesto correlate” afferma il ruolo causalmente rilevante del periodo di servizio dal 1966 al 1971: “In particolare, emerge che lo sviluppo (più esattamente l’induzione) del mesotelioma è stato condizionato dalle esposizioni verificatesi nel corso dei 5 anni di servizio per la Marina Militare, assunto che successivamente al processo verbale di riforma (per malattia tubercolare), tornato al mondo “civile”, il Crisci ha condotto una vita attendibilmente lontana da fonti di amianto.” (pag. 33). Il CTU così conclude: “A questo punto la sintesi del processo logico-valutativo non può che condurre alla conclusione che l’esposizione all’amianto realizzatasi durante il periodo di servizio svolto per la Marina Militare, ha concausato la verifica del mesotelioma manifestatosi clinicamente nel 2014” (pag. 34). In seguito alle note critiche del CTP di parti attrici il CTU ha chiarito che “La terminologia “concausale”, che contrasta infatti con l’epicrisi del ragionamento medico-legale, deve ritenersi un mero refuso di cui il sottoscritto CTU si scusa. Pertanto, alla luce di quanto sopra, ogni parte della bozza peritale che riporta il termine “concausa” deve intendersi sostituito dal termine “causa”. Alla luce anche della suddetta CTU cd. percipiente non residua alcun dubbio sul nesso di causalità tra insorgenza della malattia ed esposizione alle fibre di amianto durante il servizio espletato da Clemente Crisci. Da quanto sin qui argomentato discende il riconoscimento del diritto delle parti attrici al risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto, Per quanto concerne, invece, il danno ulteriore richiesto dalle attrice per asserite patologie psichiche conseguenti alla perdita del prossimo congiunto il CTU, Dott. Enrico Bottone, si è avvalso della competenza specifica in materia della Dott.ssa Luciana Carilli Pancheri, psichiatra, la quale, esaminati gli atti e visitate le attrici, ha dedotto che: “in nessuna delle tre sia stato diagnosticato un disturbo che esuli dalla soglia della normale sofferenza connessa al dolore per la perdita di parente/prossimo congiunto” (pag. 35 Consulenza medico-legale). Le argomentazioni del CTU e della



Dott.ssa Pancheri risultano immuni da vizi logici ed aderenti all'esame della documentazione e agli esiti della visita effettuata, per cui l'attuale giudicante non ha motivi per disavverarle, dovendosi, pertanto, escludere la sussistenza di un danno biologico permanente alla salute psichica delle attrici. Per quanto concerne il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale fatto valere iure proprio dalle attrici la Corte di Cassazione Sez. III con Ordinanza n. 26140 del 2023 ha riconosciuto tale danno anche ai nipoti della vittima quale danno morale serio ed apprezzabile, per cui a maggior ragione per il coniuge ed i figli della vittima, in rapporto più intenso e continuo con la vittima rispetto ai nipoti, è possibile in via presuntiva riconoscere la sussistenza del danno serio ed apprezzabile. Per la liquidazione del danno da perdita parentale occorre far riferimento alle tabelle a punti elaborate dal Tribunale di Roma, tenuto conto dell'età della parte deceduta, dell'età del coniuge e delle figlie della vittima, della convivenza con la parte deceduta. In definitiva, in applicazione dei criteri sopra indicati ed in via equitativa ex artt. 1226/2056 c.c., per il danno iure proprio da perdita parentale vanno riconosciute e liquidate alle attrici le seguenti somme: 1) in favore di Sgambato Maria € 351990,00; 2) in favore di Veronica Crisci € 375456,00; 3) in favore di Crisci Lucrezia € 336.346,00. Tutte le somme sopra indicate si intendono congrue anche in via equitativa come liquidate all'attualità, ovvero ritenendole già comprensive di ogni accessorio maturato all'attualità, essendo state considerate le tabelle di riferimento elaborate dalla giurisprudenza del Tribunale di Roma sopra richiamate come aggiornate nel 2024, pertanto, su dette somme decorreranno gli interessi legali ulteriori dalla data della presente sentenza (1-9-2024) e fino al dì del soddisfo effettivo. Le spese seguono il regime della prevalente soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.

P.Q.M.

Ogni altra domanda delle attrici assorbita e/o disattesa, accerta e dichiara la responsabilità del Ministero della Salute convenuto ex art. 2043 c.c. per l'evento di decesso dedotto in lite e limitatamente ai danni riconosciuti *iure proprio* alle attrici per la perdita parentale come quantificati nella parte in motivazione della presente sentenza. Condanna il Ministero della Salute convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento del danno iure proprio da perdita parentale subito dalle attrici quantificato ed attribuito come segue: 1) in favore di Sgambato Maria, € 351990,00; 2) in favore di Veronica Crisci, € 375456,00; 3) in favore di Crisci Lucrezia € 336346,00, oltre interessi legali su ciascun importo sopra indicato oggetto della presente pronuncia di condanna dal 1-9-2024 fino al dì del soddisfo effettivo. Condanna il Ministero della Salute convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU come liquidate nel corso del presente procedimento, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € 545,00 per esborsi ed in € 11425,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Ezio Bonanni per richiesta fattane quale antistatario.

Roma, 1-9-2024

Il giudice

Dott. Pietro Persico

